

Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420

Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103

(Gazzetta Ufficiale n. 240, Serie Generale del 13.10.1995)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Vista la convenzione stipulata in data 1. agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria ITALCABLE approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1 settembre 1983 che ha istituito il servizio facsimile tra utenti della rete pubblica telefonica commutata denominato "telefax", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 9 aprile 1984;

Visto l'art. 8 della legge 1. aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1986, che ha introdotto in via permanente il servizio pubblico videotel in campo nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1986 concernente la scelta dello standard relativo al servizio videotel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990 relativo alle tariffe del servizio pubblico di videoconferenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991;

Visto il decreto 20 ottobre 1992, concernente la revisione delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (ITAPAC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23 novembre 1992;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare l'atto finale, allegato XI;

Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/388 in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la predetta direttiva n. 90/388/CEE;

Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto legislativo che ha rinviato ad un decreto del Presidente della Repubblica la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Considerata, allo scopo di perseguire unità di regolamentazione, l'opportunità di inserire nel presente regolamento le prescrizioni tecniche di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

## SERVIZI LIBERALIZZATI DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 1

Ambito della liberalizzazione

1. Nell'ambito dei servizi di telecomunicazioni ai quali si applica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, sono liberalizzati tutti i servizi diversi dal servizio di telefonia vocale come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
2. Sono compresi fra i servizi liberalizzati i servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2.
3. Per l'offerta dei servizi liberalizzati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati esclusivamente collegamenti commutati o diretti della rete pubblica.

Art. 2

Gruppo chiuso di utenti

1. Si intende per gruppo chiuso di utenti una pluralità di soggetti che risultino legati fra di loro da uno stabile interesse professionale comune tale da giustificare esigenze interne di comunicazione connesse direttamente al predetto interesse.

Art. 3

Apparecchiature terminali ed apparati di rete

1. Le apparecchiature terminali e gli apparati di rete, da collegare alla rete pubblica di telecomunicazioni per l'offerta dei servizi di cui all'art.1, devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed inclusi nei relativi registri pubblici.
2. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione degli apparati di rete devono essere effettuati da imprese autorizzate ai sensi dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.

Capo II

## DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

## Art. 4

### Dichiarazione

1. Nel caso di offerta di servizi su collegamenti commutati di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), debbono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione conforme allo schema riportato nell'allegato A.

2. L'interessato deve presentare una dichiarazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.

## Art. 5

### Autorizzazione

1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, ai fini dell'offerta dei servizi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato B.

2. Ai fini dell'offerta di servizi di trasmissione dati e di semplice rivendita di capacità previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato C.

3. Ai fini dell'offerta dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato D.

4. L'interessato deve presentare una domanda di autorizzazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.

5. Il servizio non può in nessun caso essere avviato prima che l'autorizzazione sia o possa ritenersi concessa ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

6. L'impresa, il consorzio, l'ente, con le relative sedi o filiali, possono espletare in proprio ed esclusivamente per le loro esigenze, dopo aver acquisito i necessari collegamenti dal gestore della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 1, comma 1, senza bisogno di autorizzazione; in alternativa, possono rivolgersi a soggetti autorizzati ad offrire i servizi stessi ai sensi del presente articolo.

## Art. 6

### Documentazione a corredo della domanda

1, Alla domanda di autorizzazione di cui all'art. 5 deve essere acclusa la seguente documentazione:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato E per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- c) attestato dell'avvenuto versamento del contributo o dei contributi, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, a rimborso degli oneri sostenuti.

2. Fermo restando il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati di cui all'art.3, Comma 4, lettera g), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il fornitore del servizio che abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'Art.5, comma 3, prima di attivare il servizio deve presentare, per ciascun gruppo chiuso di utenti, la relativa documentazione. Questa deve consentire l'indicazione dell'interesse che lega tra di loro i soggetti ai sensi dell'art. 2; la specificazione dell'elenco dei componenti del gruppo e dell'ubicazione delle apparecchiature terminali, nonché se queste ultime siano attestate a collegamenti diretti ovvero a collegamenti commutati della rete; in questo ultimo caso devono essere forniti i numeri di abbonato. Il Ministero comunica entro sessanta giorni il nullaosta all'avvio del servizio ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego; trascorso tale termine, il nullaosta si intende accordato. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve comunicare ogni variazione dell'elenco di cui al medesimo comma 2, debitamente documentata.

## Art. 7

### Obblighi

1. Le variazioni attinenti ai servizi offerti di cui agli articoli 4 e 5 nonché quelle concernenti i dati di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero, nei successivi trenta giorni, può, motivatamente, vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi.

2. Il soggetto autorizzato si impegna alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali in suo possesso in conformità alla, legislazione vigente.

3. Le informazioni relative alle condizioni generali di fornitura o dei servizi debbono rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dell'utente a norma dell'art. 1341 del codice civile.

#### Art. 8

##### Pubblico registro

1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito un pubblico registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento.

#### Art. 9

##### Limitazioni

1. Per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, per il tempo strettamente necessario, il divieto di interconnettere collegamenti diretti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, ovvero la sospensione parziale o totale dei servizi offerti.

2. Il gestore della rete pubblica, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, può rifiutarsi di interconnettere collegamenti diretti nel solo caso di impossibilità tecnica di soddisfacimento della richiesta. In tal caso il gestore deve darne contestuale comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide motivatamente entro novanta giorni anche su reclamo degli interessati.

3. Avverso i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

#### Art. 10

##### Sospensione e revoca

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede, previa diffida, alla sospensione e, poi in caso di inottemperanza, alla revoca dell'autorizzazione o, per le ipotesi di servizi prestati su semplice dichiarazione, al divieto di svolgimento del servizio, nei seguenti casi:

a) inosservanza dell'art. 3, comma 1, dell'art. 6, comma 3, dell'art. 7, dell'art. li, comma 3, e dell'art. 17, comma 2;

b) ritardo, oltre il periodo di novanta giorni, nel pagamento dei contributi e delle somme a qualsiasi titolo dovute dal soggetto autorizzato;

c) violazione di divieti o mancato adempimento di obblighi imposti dalla legge.

## Art. 11

### Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 5 hanno una validità di nove anni e sono rinnovabili.
2. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto con almeno centoventi giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.

## Art. 12

### Disposizione transitoria

1. La dichiarazione e le domande di autorizzazione da presentare ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, devono essere conformi agli schemi riportati, rispettivamente, negli allegati P, G, H ed I.
2. Gli interessati sono tenuti ad osservare le disposizioni previste dal presente decreto.

## Capo III

### VIDEOTEX E AUDIOTEX

## Art. 13

### Accesso al servizio

1. Gli utenti possono accedere ai servizi videotex ed audiotex in base a due diverse modalità;
  - a) accesso riservato: consente l'accesso ai soli utenti abbonati a ciascun servizio videotex e audiotex, utilizzando la "parola chiave" assegnata dai fornitori del servizio stesso. In tale caso vengono applicati, da parte del gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, la tariffa per il trasporto sulla rete telefonica pubblica delle informazioni e prestazioni e, da parte del fornitore del servizio videotex o audiotex, un prezzo relativo alla erogazione delle stesse;
  - b) accesso generalizzato: consente l'accesso "senza parola chiave" da parte di qualunque utente telefonico a quei centri videotex o audiotex che di tale modalità di accesso abbiano fatto richiesta al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni con predisposizione di apposita numerazione telefonica. è compito del gestore della rete pubblica di telecomunicazioni addebitare agli utenti telefonici un importo comprensivo della tariffa per il trasporto sulla rete pubblica di telecomunicazioni, da determinare con apposito provvedimento tariffario, e del prezzo relativo alle informazioni e prestazioni, sulla base delle risultanze del contatore di abbonato.

## Art. 14

### Fatturazione

1. In caso di accesso ai servizi videotex e audiotex da parte di utente munito di "parola chiave", i gestori dei centri possono demandare al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, previ accordi tecnici ed economici, il compito della fatturazione all'utenza del prezzo relativo alla fornitura delle informazioni o delle prestazioni.
2. In caso di accesso generalizzato da parte di qualunque utente telefonico ai centri videotex e audiotex, le operazioni di contabilizzazione e di fatturazione delle informazioni e prestazioni fruite sono effettuate dal gestore della pubblica di telecomunicazioni; questo ultimo provvede a riconoscere ai fornitori dei servizi videotex e audiotex, sulla base delle risultanze documentate dei dispositivi di tassazione dello stesso gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, quanto dovuto dagli utenti, al netto degli oneri di contabilizzazione e di fatturazione.
3. I fornitori di informazioni e di prestazioni, che svolgono vendita di beni e servizi attraverso i centri videotex e audiotex, sono tenuti ad effettuare direttamente la fatturazione di detti beni e servizi ai propri clienti.

## Art. 15

### Responsabilità

1. I fornitori di informazioni e prestazioni sono responsabili del contenuto e della esattezza delle stesse. è vietato fornire, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, informazioni e prestazioni contrarie a norme cogenti, all'ordine pubblico ed al buon costume.

## Capo IV

### PRESCRIZIONI TECNICHE

#### Sezione I - Trasmissione dati

## Art. 16

### Condizioni operative

1. Nel caso di offerta del servizio di trasmissione dati, di cui all'art. 5, comma 2, il richiedente l'autorizzazione deve allegare alla domanda, oltre a quanto previsto dall'art. 6, un progetto di massima della rete di trasmissione corredato delle seguenti informazioni:
  - a) iniziale copertura geografica che si intende soddisfare;
  - b) eventuale programma di graduale estensione della iniziale copertura geografica nel territorio nazionale.

2. L'interoperabilità di servizi tecnicamente compatibili deve essere assicurata nel rispetto delle norme vigenti.
3. Il soggetto autorizzato informa i clienti circa gli altri servizi con i quali il proprio servizio interopera.
4. Le informazioni relative alle condizioni di permanenza, disponibilità e qualità del servizio devono essere descritte nel relativo contratto.
5. In conformità alla raccomandazione X.121 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna al fornitore del servizio di trasmissione dati, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la numerazione che deve essere utilizzata per la rete dati a commutazione sulla base delle disponibilità del piano nazionale di numerazione.
6. Allorché la disponibilità di numerazione prevista dal piano nazionale di cui al comma 5 sia prossima all'esaurimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni adotta i provvedimenti per l'integrazione, assegnando al soggetto autorizzato, se necessario, una numerazione provvisoria.

## Sezione II - Gruppo chiuso di utenti

### Art. 17

#### Condizioni operative

1. Le informazioni relative alle condizioni di permanenza, disponibilità e qualità dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti devono essere descritte nel relativo contratto.
2. Nell'ambito dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, il fornitore del servizio:
  - a) non deve espletare detto servizio per soggetti estranei a ciascun gruppo chiuso;
  - b) non deve realizzare l'interconnessione fra gruppi chiusi di utenti.

### Capo V

#### DISPOSIZIONI VARIE

### Art. 18

#### Gestore pubblico

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto operi nell'ambito dei servizi liberalizzati.

Art. 19  
Controlli

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i controlli necessari a verificare l'osservanza delle disposizioni recate dal presente regolamento per i servizi di cui, all'art. 1, comma 1.
2. Il gestore della rete pubblica ed i fornitori dei servizi devono consentire l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1.

Art. 20

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 1 settembre 1983, 27 gennaio 1986, 12 febbraio 1986, 27 dicembre 1990 e 20 ottobre 1992 citati nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dalla Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

CLO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995

Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 7

ALLEGATO A

## DICHIARAZIONE

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni

ROMA

Il sottoscritto:

cognome e nome.....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio .....

società-ditta.....

sede.....

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente.....

codice fiscale e partita I.V.A .....

Dati del legale rappresentante:

cognome e nome .....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio.....

Dichiara:

di voler offrire al pubblico, utilizzando esclusivamente collegamenti commutati della rete pubblica, il seguente servizio di telecomunicazioni:

.....  
.....;

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

- a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
- b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
- c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;
- d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
- e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

ad impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete già, approvati dal Ministero p.t.

(data).....

(firma) .....

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
GAMBINO

A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello) Ubicazione Tipo della rete utilizzata

(In alternativa, qualora il richiedente, al momento della dichiarazione, non fosse in possesso delle informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).

A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare.

(data) .....

(firma) .....

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
GAMBINO

## ALLEGATO B

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni  
ROMA

Il sottoscritto:

cognome e nome.....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio .....

società-ditta.....

sede.....

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente.....

codice fiscale e partita I.V.A .....

Dati del legale rappresentante:

cognome e nome .....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio.....

Chiede

di essere autorizzato ad offrire al pubblico, utilizzando collegamenti diretti della rete pubblica, il seguente servizio di telecomunicazioni:

.

.....

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

- a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
- b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
- c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;
- d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;

e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

ad impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete già, approvati dal Ministero p.t.

(data).....

(firma) .....

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
GAMBINO

A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello) Ubicazione Tipo della rete utilizzata

(In alternativa, qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non fosse in possesso delle informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).

A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare.

(data).....

(firma) .....

Visto, Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
GAMBINO

## ALLEGATO C

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni  
ROMA

Il sottoscritto:

cognome e nome.....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio .....

società-ditta.....

sede.....

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente.....

codice fiscale e partita I.V.A .....

Dati del legale rappresentante:

cognome e nome .....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio.....

Chiede

di essere autorizzato ad offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni:

trasmissione dati a commutazione di pacchetto;

trasmissione dati a commutazione di circuito;

trasmissione dati.....

(assimilabile a quelli a commutazione di pacchetto o di circuito);

semplice rivendita di capacità.....

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;

b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;

- c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;
- d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
- e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.

(data).....

(firma) .....

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
GAMBINO

A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello) Ubicazione Tipo della rete utilizzata

(In alternativa, qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non fosse in possesso delle informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).

A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare.

(data) .....

(firma) .....

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
GAMBINO

## ALLEGATO D

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni  
ROMA

Il sottoscritto:

cognome e nome.....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio .....

società-ditta.....

sede.....

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente.....

codice fiscale e partita I.V.A .....

Dati del legale rappresentante:

cognome e nome .....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio.....

Chiede

di essere autorizzato ad offrire i servizi vocali a gruppi chiusi di utenti.

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

ad osservare le prescrizioni tecniche previste dal regolamento;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;

b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;

c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;

d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;

e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda; ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal ministero p.t.

A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello) Ubicazione Tipo della rete utilizzata

(In alternativa, qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non fosse in possesso delle informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).

A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare.

(data) .....

(firma) .....

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
GAMBINO

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI  
DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Il sottoscritto

nato a .....il.....  
residente in ..... Via .....n. ....  
nella qualità di .....  
della società .....

Dichiara

ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490:

(1) che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

Cognome e nome Grado di parentela Nato a il

.....  
.....  
.....  
..... (\*).....

(\*).....

(\*).....

(\*).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Qualora il dichiarante non abbia conviventi, invece di quanto previsto al punto (1),  
deve dichiarare:

(2) che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

(\*) coniuge, figlio/a, fratello, genitore, familiare di fatto convivente.

(firma) .....

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
GAMBINO

ALLEGATO F

DICHIARAZIONE

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni  
ROMA

Il sottoscritto:

cognome e nome.....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio .....

società-ditta.....

sede.....

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente.....

codice fiscale e partita I.V.A .....

Dati del legale rappresentante:

cognome e nome .....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio.....

Dichiara

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)

di trovarsi nella posizione di chi offre al pubblico, utilizzando esclusivamente collegamenti commutati della rete pubblica, il seguente servizio di telecomunicazioni:

.....  
con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello) Ubicazione Tipo della rete utilizzata

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;

- b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
- c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;
- d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
- e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;  
ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già, approvati dal Ministero p.t.

(data).....

(firma) .....

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
GAMBINO

## ALLEGATO G

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni  
ROMA

Il sottoscritto:

cognome e nome.....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio .....

società-ditta.....

sede.....

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente.....

codice fiscale e partita I.V.A .....

Dati del legale rappresentante:

cognome e nome .....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio.....

Dichiara di trovarsi

nella posizione di chi offre al pubblico, utilizzando collegamenti diretti della rete pubblica,

il seguente servizio di telecomunicazioni:

.....

.....

con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello) Ubicazione Tipo della rete utilizzata

Chiede

pertanto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103) il rilascio della inerente autorizzazione.

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

- a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
- b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
- c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;
- d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
- e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.

(data).....

(firma) .....

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
GAMBINO

ALLEGATO H

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni  
ROMA

Il sottoscritto:

cognome e nome.....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio .....

società-ditta.....

sede.....

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente.....

codice fiscale e partita I.V.A .....

Dati del legale rappresentante:

cognome e nome .....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio.....

Si trova

nella posizione di chi offre al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni:

trasmissione dati a commutazione di pacchetto.

.....

trasmissione dati a commutazione di circuito.

.....

trasmissione

dati.....

assimilabile a quelli a commutazione di pacchetto o di circuito)

semplice rivendita di capacità con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello) Ubicazione Tipo della rete utilizzata

Chiede

pertanto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103) il rilascio della inerente autorizzazione.

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

- a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
- b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
- c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;
- d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
- e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.

(data).....

(firma) .....

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
GAMBINO

## ALLEGATO I

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni  
ROMA

Il sottoscritto:

cognome e nome.....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio .....

società-ditta.....

sede.....

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente.....

codice fiscale e partita I.V.A .....

Dati del legale rappresentante:

cognome e nome .....

luogo e data di nascita.....

residenza o domicilio.....

Si trova

nella posizione di chi offre i servizi vocali ai seguenti gruppi chiusi di utenti.....

.....

con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello) Ubicazione Tipo della rete utilizzata

Chiede

pertanto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103) il rilascio della inerente autorizzazione.

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

- a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
- b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
- c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;
- d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
- e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.

(data).....

(firma) .....

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
GAMBINO

## NOTE

### AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, adottato in base all'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.

Nota all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314:

## "ALLEGATO 13

### DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI

Art. 1. - 1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto.

2. L'autorizzazione non è cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che ha rilasciato l'atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità dell'impresa.

Art. 2. - 1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi:

a) installatori e/o manutentori;

b) costruttori.

2. L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è suddivisa in tre gradi:

a) primo grado: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;

b) secondo grado: consente le stesse operazioni del 1° grado relativamente ad impianti interni con capacità, fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;

c) terzo grado: consente le operazioni del 2° grado

relativamente ad impianti interni per sola fonìa di capacità fino a 120 derivati.

3. L'autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici di apparecchiature terminali l'installazione, l'allacciamento e/o la manutenzione di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiature.

Art. 3. - 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa interessata deve dimostrare di possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 4, i seguenti requisiti di idoneità:

a) classe installatori e/o manutentori:

1) primo grado:

1.1) personale tecnico dipendente:

una unità addetta alla progettazione degli impianti;

una unità addetta alla direzione dei lavori;

otto unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

1.2) strumenti di misura:

dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;

misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio 50 MHz,

impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di protocollo per reti locali, un

reflettometro per reti locali ed un personal computer portatile con schede di accesso per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche

dichiarate dal costruttore;

### 1.3) locali:

uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l'impresa;

magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo dell'impresa che possa contenere le varie apparecchiature di telecomunicazioni, le attrezzature di cantiere e di squadra;

### 1.4) automezzi:

cinque automezzi di cui due autofurgoni;

### 1.5) assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

### 2) secondo grado:

#### 2.1) personale tecnico dipendente:

una unità addetta alla direzione dei lavori;

quattro unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

#### 2.2) strumenti di misura:

dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;

misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo o

impulsometro, riflettometro per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;

la strumentazione va inoltre integrata con quella specifica indicata dal costruttore delle apparecchiature;

#### 2.3) locali: come il primo grado;

#### 2.4) automezzi:

tre automezzi di cui un autofurgone;

#### 2.5) assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

### 3) terzo grado:

#### 3.1) personale tecnico dipendente:

una unità addetta alla direzione dei lavori;

due unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

#### 3.2) strumenti di misura:

dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;

misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali è stata ottenuta la licenza;

#### 3.3) locali: come il primo grado;

#### 3.4) assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

4) i privati, che con proprio personale specializzato intendono provvedere alla installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti - di telecomunicazioni su fondi di loro proprietà o dei quali essi abbiano titolo a disporre, debbono ottenere la relativa autorizzazione;

5) in tale ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado, i requisiti di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3), 2.4) e 2.5) e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3) e 3.4);

b) classe costruttori.-

la costruzione di apparecchiatura terminali di telecomunicazioni e, requisito sufficiente per l'iscrizione alla classe costruttori.

Art. 4. - 1. Per ottenere l'autorizzazione relativa alla classe installatori e/o manutentori, l'impresa deve inviare o presentare al Ministero P.T. - Ispettorato generale delle telecomunicazioni, un'apposita istanza in bollo nella quale deve essere specificato il grado di autorizzazione richiesto.

2. Tale istanza va corredata dai seguenti documenti, in regola con l'imposta di bollo:

a) certificato di iscrizione alla camera dell'industria, del commercio e dell'artigianato od alla cancelleria del tribunale comprovante l'attività specifica dell'impresa;

b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente l'impresa;

c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente attestante, alla data dell'istanza, il legittimo possesso delle attrezzature e degli automezzi;

d) copia conforme degli atti di proprietà o dei documenti attestanti la legittima disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali di cui all'art. 3;

e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

f) documento rilasciato dai competenti uffici, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale attestante che l'impresa ha alle proprie dipendenze il personale previsto dall'art. 3 in corrispondenza al grado richiesto;

g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale dipendente addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi:

1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel primo grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte già autorizzate di primo grado;

2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel secondo grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte già autorizzate di secondo o primo grado;

3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte già autorizzate;

4) per ditte già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il relativo atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle premesse;

h) ricevuta del versamento in favore dell'Amministrazione, a titolo di rimborso spese per istruttoria, delle somme:

L. 1.000.000 per il primo grado;

L. 500.000 per il secondo grado;

L. 200.000 per il terzo grado;

L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori.

3. Le imprese che chiedono l'autorizzazione per la installazione e/o manutenzione delle apparecchiatura terminali possono, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e

successive modificazioni, dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2.

4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta dell'Amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle apparecchiature terminali non occorre allegare all'istanza la documentazione di cui al comma 2, lettera g).

6. Per la classe costruttori è sufficiente la presentazione dell'istanza corredata dai documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e).

Art. 5. 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda a provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117, lettera a), della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento.

2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del servizio pubblico ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati.

3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, l'impresa è invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione.

4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.

5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

Art. 6. 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel triennio, l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l'impresa autorizzata al fine di constatare la permanenza dei requisiti di idoneità di cui all'art. 3. 2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all'organo che ha disposto l'accertamento.

Art. 7. - 1. L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa con provvedimento dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni quando a carico dell'impresa o dei titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;

b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni nonché procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione;

c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;

d) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

e) inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione del personale tecnico.

2. L'efficacia dell'autorizzazione è altresì sospesa, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le attrezzature e gli automezzi previsti all'art. 3 manchino o non corrispondano al minimo prescritto.

3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lettere c), d) ed e), e del comma 2, nonché nel caso di inottemperanza alle diffide di cui al medesimo comma 2, è disposta la revoca dell'autorizzazione.

4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono notificati all'impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.

Art. 8. - 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validità dell'autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la propria attività debbono presentare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni una richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiara, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di appartenenza.

2. Le imprese di installazione e/o manutenzione già autorizzate, che intendano essere abilitate al grado superiore, debbono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 4.

3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova autorizzazione con validità triennale entro la scadenza della precedente autorizzazione ovvero comunica i motivi della reiezione della richiesta.

Art. 9. - 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1982, citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione a norma del presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria attività fino alla scadenza dell'autorizzazione già rilasciata".

Note agli articoli 4 e 5:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:

"Art. 3 (Offerta di servizi di telecomunicazioni).

Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.

2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica l'offerta al pubblico dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, anche da parte del gestore della rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera i), nonché l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacità, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera l), devono essere previamente autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno del titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli obblighi concernenti:

a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2, comma 3;

b) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione;

c) le condizioni di permanenza, di disponibilità, e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;

d) le prescrizioni tecniche riguardanti:

1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi;

2) l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni;

3) la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;

e) le condizioni per la salvaguardia, dei compiti di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;

f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;

g) il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati per l'espletamento del servizio di telefonia vocale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), e dei servizi di cui all'art. 2, comma 2.

5. Sulle domande di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve provvedersi entro i novanta giorni successivi alla loro presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rifiuto della autorizzazione deve indicare le ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano. L'autorizzazione et concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

6. Entro il termine di cui al comma 5, può essere data al richiedente comunicazione di un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale si deve provvedere, specificandone le ragioni amministrative o tecniche.

7. Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, senza che sia stato comunicato all'interessato alcun provvedimento da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la domanda di rilascio di autorizzazione si considera accolta.

8. Le prescrizioni tecniche relative agli obblighi di cui al comma 4 sono adottate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

- Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, reca: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:

"Art. 10 (Contributi). - 1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, sono tenuti a versare al ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti.

2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, sono altresì tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, dovuti anche dal gestore della rete pubblica, nonché le relative modalità di versamento sono fissati con decreto del Ministro delle

poste, e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di inflazione.

4. I contributi non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ad opera del concessionari della riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote in essi iscritte si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".

- Per l'art. 3 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, si rinvia alla nota riguardante gli articoli 4 e 5.

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:

l'Art. 8 (Mezzi di tutela). - 1. In caso di rifiuto da parte del gestore della rete pubblica di interconnettere collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e di trasmissione dati a commutazione, è ammesso reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide entro novanta giorni. Analoga procedura è consentita nell'ipotesi che sia eccepita l'onerosità delle condizioni economiche richieste per l'interconnessione.

2. I provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni o di affitto di collegamenti diretti, ed i provvedimenti di mancato accoglimento dei reclami di cui al comma 1 devono essere motivati.

3. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 7, commi 1 e 2, ed al comma 2 del presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente".

- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:

l'Art. 4 (Interfacce tecniche ed omologazione). - 1. Le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.

2. Le apparecchiature terminali necessarie per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, devono essere omologate; si applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991 ed al relativo regolamento di attuazione, adottato con il citato decreto del Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni n. 314 del 1992".

Nota all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:

"Art. 7 (Sanzioni). - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti sino alla regolarizzazione delle relative procedure.  
2. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in difformità da quanto previsto negli atti di autorizzazione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre mesi; in caso di recidiva, dispone la revoca dell'autorizzazione.  
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilion".

Nota all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:

"Art. 12 (Disposizione transitoria. - 1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, offra al pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, deve, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 1, presentare la dichiarazione o richiedere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3".